Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 1° marzo 2026 (e reclamo presentato il 1° dicembre 2025), la ricorrente riferisce di avere subito danni alla propria abitazione a seguito di forti venti e intense precipitazioni, verificatesi nei giorni antecedenti e culminate nell'evento di allerta meteo regionale del 5 ottobre 2025, come risulterebbe dal rapporto ARPAE.

In particolare, gli eventi atmosferici avrebbero provocato il distacco dell'antenna televisiva, il sollevamento della carta catramata presente nella gronda del tetto e la rottura e il disallineamento di alcune tegole, così determinando infiltrazioni e conseguenti rilevanti danni alle pareti dell'appartamento della ricorrente.

Quest'ultima contesta l'entità della proposta di risarcimento formulata dall'impresa di assicurazione, pari ad euro 1.050,00, al netto della franchigia, ritenendola del tutto insufficiente rispetto ai danni effettivamente subiti e ai costi necessari per il loro ripristino.

A sostegno delle proprie contestazioni, richiama la documentazione fotografica predisposta dalla ditta incaricata di formulare il preventivo per i lavori di ripristino ed evidenzia che il

perito incaricato dall'impresa avrebbe effettuato il sopralluogo in orario serale, dopo il tramonto, circostanza che non gli avrebbe consentito di rilevare compiutamente l'entità e la natura dei danni.

Chiede, in conclusione, la condanna dell'impresa alla liquidazione dell'indennizzo, complessivissimamente quantificato in euro 20.605,00, così determinati: euro 16.455,00, per "*lavori da eseguire sul tetto da personale qualificato per lavori in quota e con l'eventuale utilizzo di mezzi meccanici. Installazione e rimozione linea salva-vita. Rimozione carta catramata danneggiata dalle forti piogge e strappata dai forti venti, con nuova stesura per tutta la lunghezza di 22 m. ripasso coppi danneggiati ed eventuale sostituzione. Smaltimento di materiale di risulta*"; euro 3.750,00 per "*rimozione intonaco deteriorato con rasatura, uso di primer e verniciatura*"; ed euro 400,00 per "*sostituzione, acquisto e installazione antenna*".

In sede di controdeduzioni l'impresa riferisce che la controversia trae origine dalla richiesta di indennizzo formulata dalla ricorrente in relazione ai danni che la stessa assume essere stati subiti dalla propria abitazione a seguito di eventi atmosferici verificatisi in data 5 ottobre 2025.

Espone, poi, di avere disposto una perizia tecnica a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente, con cui quest'ultima avrebbe lamentato danni al tetto ai muri interni e all'antenna televisiva richiedendo un importo complessivo pari ad euro 20.605,00, all'esito della quale i danni denunciati sono stati ritenuti non riconducibili all'evento atmosferico indicato, bensì a una condizione di carente manutenzione del tetto e al progressivo deterioramento della guaina impermeabilizzante.

L'impresa richiama, inoltre, il rapporto ARPAE prodotto dalla ricorrente, rilevando che lo stesso documenterebbe la presenza di vento forte, senza tuttavia riferire specifiche evidenze in ordine alle modalità di produzione dei danni denunciati.

Con riferimento all'antenna televisiva, l'impresa richiama l'art. 2.10 delle Condizioni di Assicurazione (di seguito CGA), che prevede, tra le esclusioni relative alla garanzia "*grandine e vento*", i danni alle antenne. Quanto alla quantificazione dei danni, contesta l'importo richiesto dalla ricorrente, evidenziando, in particolare, che nel preventivo prodotto è previsto il rifacimento integrale del tetto per un importo superiore ad euro 16.000,00.

Chiede, conclusivamente, "*In via principale, di rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della legittimità del diniego di indennizzo; In via subordinata, rideterminare l'eventuale indennizzo nei limiti e nella misura risultante dalla perizia svolta dall'incaricato dalla Compagnia, con applicazione di franchigie, limiti ed esclusioni contrattuali, ed in ogni caso con esclusione delle voci non indennizzabili in base alle Condizioni di Assicurazione (ivi compresa l'antenna TV), restando altresì esclusi importi riconducibili a manutenzione straordinaria o interventi migliorativi, in coerenza con il principio indennitario*".

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta di indennizzo, formulata dalla ricorrente, relativamente ai danni subiti dall'unità immobiliare di

sua proprietà a seguito dell'evento atmosferico verificatosi il 5 ottobre 2025, consistito in forti venti e intense precipitazioni.

È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia sottoscritto con l'impresa, a protezione dell'unità immobiliare di sua proprietà, una polizza multirischi abitazione, comprensiva della garanzia accessoria "*Eventi atmosferici*", prevista dall'art. 2.3.2 CGA.

Controversa, invece, è l'operatività della polizza con riferimento al sinistro verificatosi e ai danni subiti dalla ricorrente.

Quest'ultima sostiene che i danni lamentati siano riconducibili all'evento meteorologico denunciato e contesta le valutazioni effettuate dall'impresa; a tale fine produce un rapporto di ARPAE e delle fotografie dell'immobile.

L'impresa, invece, esclude la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia invocata, ritenendo che i danni accertati non siano riconducibili alle condizioni di operatività della polizza e che, anzi, il sinistro rientri nei c.d. "*rischi esclusi*".

In particolare, l'impresa afferma che i danni lamentati dalla ricorrente non sarebbero conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico, ma sarebbero da ricondurre alla carenza di manutenzione di un tetto datato e al deterioramento della guaina, sicché troverebbe applicazione l'art. 2.10 CGA, condizione peraltro richiamata anche per escludere l'indennizzabilità dei danni causati all'antenna televisiva.

L'impresa esclude l'operatività della copertura assicurativa e, in particolare, la riconducibilità dell'evento alla garanzia "*Eventi atmosferici*" di cui all'art. 2.3.2 CGA. Al riguardo, sottolinea che la garanzia in parola subordina l'indennizzabilità dei danni a due presupposti "*cumulativi e imprescindibili*": 1) l'evento atmosferico deve essere caratterizzato da una "*violenza*" tale da poter essere "*verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze*"; 2) i danni da bagnamento all'interno del fabbricato sono indennizzabili solo se conseguenti a "*lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti*".

Secondo la ricostruzione dell'impresa resistente, nessuno dei due presupposti risulterebbe soddisfatto.

Al riguardo l'impresa produce anche una propria perizia.

Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

Nel caso di specie, trattandosi di polizza strutturata secondo il modello dei rischi nominati, la dimostrazione della riconducibilità del sinistro denunciato alle fattispecie espressamente previste dalle condizioni contrattuali integra un elemento costitutivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sul ricorrente.

Al riguardo, infatti, è stato affermato che, "*qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) "rischi inclusi", cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) "rischi esclusi", cioè quelli estranei al contratto; c) i "rischi non compresi", cioè quelli che astrattamente rientrerebbero*

nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea" (Cass. civ., Sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., Sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251).

Il Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha aderito all'insegnamento della S.C., statuendo che "*nelle polizze strutturate secondo il modello dei rischi nominati, la dimostrazione della riconducibilità del sinistro alle fattispecie espressamente previste dalle condizioni contrattuali integra un elemento costitutivo della pretesa e il relativo onere probatorio grava sull'assicurato. Per contro, l'assicuratore deve provare che l'evento rientra tra i rischi non compresi o esclusi dalla copertura, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa indennitaria.*" (cfr. Decisione AAS, n. 379/2026; cfr. anche Decisione AAS, n. 422/2026).

Al fine di provare la riconducibilità dei danni alle condizioni di operatività della polizza, la ricorrente ha prodotto (anche) il rapporto meteo ARPAE relativo all'evento atmosferico del 5 ottobre 2025; relativamente all'efficacia probatoria dei bollettini meteo, si rammenta che il Collegio dell'Arbitro Assicurativo si è recentemente espresso chiarendo che "*Non può colmare tale lacuna probatoria l'allegazione del "Bollettino" contenente l'allerta meteo "gialla" nelle giornate nelle quali è avvenuto il sinistro. I "Bollettini" contenenti le "allerte meteo", infatti, hanno la funzione di avvisare preventivamente la popolazione circa il pericolo che, in determinate zone ed in determinate giornate, potrebbero verificarsi eventi atmosferici intensi ed avversi. La diramazione dell'allerta, quindi, non dimostra che nella zona in cui è situato l'immobile della ricorrente si sia effettivamente verificato, nelle date indicate dalla stessa, un evento atmosferico "violento" né, tantomeno, che questo abbia prodotto i danni lamentati.*" (cfr. Decisione AAS, n. 452/2026).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la ricorrente non sia stata in grado di dimostrare il nesso causale tra l'evento denunciato ed i danni lamentanti con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA